

## CONTRATTO

**per prestazioni mediche per attività radiologica nei Presidi Ospedalieri del Distretto Ovest dell'ULSS n. 8 "Berica"**

**Gara 9394597, CIG A0228AD5EF, ID procedura Sintel 175567193**

tra:

**Azienda ULSS n. 8 "Berica"**, con sede legale in Vicenza, Viale Rodolfi n. 37, C.F. e P.IVA 02441500242, in persona del Dott. Sandro Possamai, Direttore dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, autorizzato alla firma giusta Delibera n. 2050 dell'1/12/2023, di seguito anche "**Committente**" o "**Parte**"

e

**CMP Global Medical Division Societa' cooperativa tra professionisti**, con sede legale in Granarolo dell'Emilia (BO), Via San Donato n. 5, numero di iscrizione al Registro delle Imprese tenuto presso la CCIAA di Bologna, C.F. e P.IVA 03580411209, in persona del Dott. Cristian Manuel Perez, nato a Bologna (BO) il 28/05/1976, C.F. PRZCST76E28A944H, residente in Castenaso (BO), Via Marana n. 4, nella sua qualità di Presidente del CdA e Legale Rappresentante, di seguito anche "**Appaltatore**" o "**Parte**".

Premesso che:

- con Delibera n. 1775 del 25/10/2023 è stato autorizzato l'espletamento di una gara a procedura negoziata, ex art. 5, co.1, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento in appalto di servizi sanitari di prestazioni mediche per attività radiologica nei Presidi Ospedalieri del Distretto Ovest dell'ULSS n. 8 "Berica", per un periodo di 6 mesi;
- per il suddetto affidamento è stata espletata la gara n. 9394597, CIG A0228AD5EF, svoltasi sulla piattaforma Sintel con ID 175567193, con base d'asta pari ad € 165.600,00, IVA esclusa, oneri per l'eliminazione dei rischi da interferenza pari ad € 165.600,00, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità e prezzo;
- con Delibera n. 2050 dell'1/12/2023 la gara è stata aggiudicata alla società CMP Global Medical Division Societa' cooperativa tra professionisti, come sopra identificata;
- l'Appaltatore ha fatto pervenire alla Committente la garanzia definitiva di cui all'art. 3 del Capitolato d'Oneri (polizza fidejussoria n. 535233063, emessa da Allianz Viva S.p.A. – Ag. Cavina Giuseppe- in data 07/12/2023, per l'importo garantito di € 4.129,00) e le polizze assicurativa di cui all'art. 9 del Capitolato Tecnico, agli atti dell'UOS Gare;
- la verifica sull'insussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs 36/2023 si è conclusa con esito positivo;
- è stato acquisito il nulla osta ai fini antimafia di data 6/12/2023, a seguito della richiesta di certificazione eseguita con ingresso Protocollo PR\_BOUTG\_Ingresso\_0150172\_20231206;
- al Contratto è stata data esecuzione anticipata, ex art. 17, co. 8, del D.lgs 36/2023, stante la necessità di sopperire alla grave carenza di personale medico dipendente dall'ULSS n. 8 "Berica" e di dare continuità all'erogazione del servizio di radiologia dei Presidi Ospedalieri del Distretto Ovest.

**Tanto premesso, si conviene e stipula quanto segue:**

### **Art. 1 Fonti di obbligazione**

Il servizio è regolato dalle disposizioni del presente Contratto, da quanto previsto in tutta la documentazione di gara che, sebbene non fisicamente allegata, s'intende come parte integrante del Contratto, ed in particolare, da quanto previsto dal Capitolato Tecnico, dal Capitolato d'Oneri, dall'Offerta Tecnica, dall'Offerta Economica e dal DUVRI allegato (all. 1). Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del D.lgs 36/2023, Codice dei contratti pubblici, e del Codice Civile (c.c.) in materia di obbligazioni e contratti. Le premesse suesposte fanno parte integrante del Contratto.

## **Art. 2 Oggetto del Contratto**

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire a regola d'arte il servizio sanitario di prestazioni mediche per attività radiologica nei Presidi Ospedalieri del Distretto Ovest dell'ULSS n. 8 "Berica.

## **Art. 3 Decorrenza e durata del Contratto**

Il Contratto decorre dal 15/12/2023 ed avrà la durata di 6 mesi.

Il Contratto potrà essere prorogato, agli stessi prezzi, patti e condizioni, o più favorevoli, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente e, comunque, per un periodo non superiore a 90 giorni.

## **Art. 4 Periodo di prova**

Per il primo mese il servizio si intenderà conferito a titolo di prova. Al termine del suddetto periodo, qualora l'Appaltatore non abbia dato prova di affidabilità e serietà, a giudizio della Committente, questa potrà risolvere il Contratto, ex art. 1456 c.c., con preavviso di 15 giorni, da comunicarsi tramite PEC o lettera raccomandata A.R..

In caso di recesso per mancato superamento del periodo di prova, all'Appaltatore verrà corrisposto il solo corrispettivo dei servizi eseguiti, con esclusione di ogni altro rimborso o indennizzo, comunque denominato.

## **Art. 5 Corrispettivo del servizio**

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire il servizio verso il pagamento del seguente corrispettivo:

### **PREZZO PER TURNO H12**

€ 1.375,00, euro milletrecentosettantacinque/00, IVA esente;

### **TURNI MENSILI RICHIESTI: 20**

### **IMPORTO COMPLESSIVO, dato dal prezzo offerto per turno H12 X 20 turni mensili X 6 mesi:**

**€ 165.160,00, euro centosessantacinquemilacentosessanta/00, IVA esente.**

Oneri per l'eliminazione dei rischi da interferenza: € 165.600,00.

Il corrispettivo sopra indicato remunera ogni attività, onere e spesa a posta carico dell'Appaltatore dai Capitolati Tecnico e d'Oneri e dall'Offerta Tecnica.

Il numero di prestazioni sopra indicato si riferisce ad un presunto fabbisogno, è indicativo e non impegnativo, e potrà variare in relazione a circostanze cliniche e tecnico-scientifiche variabili e non esattamente predeterminabili, misure di contenimento della spesa sanitaria operate da Stato, Regione, Veneto o altro Ente Pubblico preposto o reperimento di personale dipendente dall'ULSS.

Qualora, in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, la Committente potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso, l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del Contratto.

## **Art. 6 Fatturazione e pagamenti**

Il corrispettivo sarà corrisposto, su presentazione di fattura mensile posticipata, emessa sulla base dei turni effettuati, emessa in conformità ai prezzi di cui all'art. 5.

Le fatture saranno emesse e trasmesse in forma elettronica, nei termini e modalità previsti dalla normativa in vigore e nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili nel sito <http://www.fatturapa.gov.it/>.

Per indirizzare correttamente le fatture, dovrà essere utilizzato il Codice Univoco Ufficio UFI8LR, reperibile anche nel sito [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it).

Le fatture dovranno essere intestate all'Azienda ULSS n. 8 "Berica" e dovranno riportare:

- descrizione dei servizi resi, quantità e periodo di riferimento
- CIG
- Codice Univoco Ufficio UFI8LR
- descrizione dei servizi resi, quantità e periodo di riferimento
- CIG
- Codice Univoco Ufficio UFI8LR

La Committente non potrà accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né potrà eseguire alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.

I pagamenti verranno effettuati con cadenza mensile, entro 30 giorni dalla data di accertamento della prestazione da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, che avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Il pagamento sarà effettuato su conti correnti bancari o postali dedicati all'appalto, intestati all'Appaltatore.

Gli interessi moratori saranno corrisposti in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 231/2002.

Il pagamento delle fatture avverrà a condizione che il servizio sia stato regolarmente eseguito.

A garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, la Committente potrà sospendere i pagamenti all'Appaltatore cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione del Contratto, fino ad esatto adempimento, ex art 1460 c.c., o fino alla definizione della contestazione, salva l'applicazione delle penali.

#### **Art. 7 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 e all'art. 11 del Capitolato d'Oneri.

Nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto, l'Appaltatore dovrà inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente articolo.

Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dal presente articolo comporterà la risoluzione del Contratto, ex art. 1456 c.c..

#### **Art. 8 Cessione dei crediti**

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore a seguito della corretta esecuzione del Contratto.

La cessione dei crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla Committente.

E' fatto salvo e impregiudicato il diritto della Committente cui è stata notificata la cessione di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al Contratto, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al cedente.

Il cessionario assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 7.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52 del 21 febbraio 1991.

#### **Art. 9 Penali**

Saranno applicate penali nei casi, nella misura e con le modalità previsti dall'art. 8 del Capitolato Tecnico.

Gli inadempimenti contrattuali che possano luogo all'applicazione delle penali saranno contesti all'Appaltatore per iscritto, mediante PEC o lettera raccomandata A.R..

In caso di contestazione di inadempimento, l'Appaltatore dovrà rappresentare al Committente, per iscritto, tramite PEC o raccomandata A.R., le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione.

Qualora le controdeduzioni non pervengano al Committente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempimento, a giudizio del Committente, le penali potranno essere applicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento, salvo il risarcimento del maggior danno.

#### **Art. 10 Risoluzione del Contratto**

Ai sensi dell'art. 1454 c.c., in caso di grave inadempimento dell'Appaltatore degli obblighi contrattuali, il Committente potrà assegnare, mediante PEC o lettera raccomandata A.R., un termine per adempiere non inferiore a 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'intimazione.

Entro tale termine l'Appaltatore dovrà adempiere o rappresentare al Committente, per iscritto, tramite PEC o raccomandata A.R., le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione.

Qualora le controdeduzioni non pervengano al Committente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempimento, a giudizio del Committente, e l'Appaltatore non abbia adempiuto, il Contratto verrà risolto.

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., il Committente potrà far valere la risoluzione di diritto del Contratto nei casi previsti dall'art. 7 del Capitolato d'Oneri e negli altri casi previsti dal presente Contratto, mediante comunicazione inviata via PEC o lettera raccomandata A.R..

Nei casi di risoluzione sono fatti salvi l'applicazione delle penali ed il risarcimento del maggior danno.

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite.

In caso di risoluzione del Contratto, la Committente avrà il diritto di affidare a terzi il servizio o la parte rimanente di questo in danno all'Appaltatore, cui saranno addebitate le maggiori spese sostenute.

#### **Art. 11 Recesso**

##### **a) Recesso unilaterale**

La Committente si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di 30 giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC o raccomandata A/R..

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente.

L'Appaltatore avrà diritto al pagamento di quanto esattamente eseguito, oltre al decimo dell'importo del servizio non eseguito. Tale decimo sarà calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

##### **b) Recesso unilaterale per giusta causa**

La Committente si riserva il diritto di recedere, in tutto o in parte, dal Contratto in caso di sopravvenienza di norme e/o in caso di attivazione di una convenzione CONSIP o di aggiudicazione di appalto in ambito regionale/area vasta e/o mutamenti di carattere organizzativo/logistico interessanti la Committente che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio, in caso di sopravvenuta disponibilità di personale dipendente dall'ULSS e/o per motivi di interesse pubblico.

La Committente eserciterà il diritto di recesso con un preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC o raccomandata A/R.

L'Appaltatore avrà diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito, secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

#### **Art. 12 Divieto di sospensione del servizio**

Il servizio in appalto è definito di pubblica utilità e, pertanto, non potrà essere interrotto o sospeso o soppresso, se non per ordine della Committente.

In caso di scioperi e di cause di forza maggiore, si applicano le disposizioni di cui all'art. 14 del Capitolato Tecnico.

In caso di interruzione, sospensione o soppressione ingiustificata del servizio, la Committente potrà denunciare l'Appaltatore all'Autorità Giudiziaria per violazione dell'art. 331 del Codice Penale e recedere dal Contratto, ex art. 1456 c.c..

#### **Art. 13 Incompatibilità ex dipendenti della pubblica amministrazione**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, co. 16 ter, del D.lgs. 165/2001 e del Piano Nazionale Anticorruzione 2022, per gli anni 2023-2024-2025, approvato con Delibera dell'A.N.A.C. n. 7 del 17/01/2023, pubblicato con avviso nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.24 del 30/01/2023, con la sottoscrizione del presente Contratto l'Appaltatore si impegna a non concludere e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti di Pubbliche Amministrazioni che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell' Appaltatore medesimo, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con la Pubblica Amministrazione a pena di nullità del Contratto.

#### **Art. 14 Codice di comportamento dei dipendenti**

Nello svolgimento delle attività oggetto del Contratto l'Appaltatrice si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento dei dipendenti e dei collaboratori dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica", approvato con deliberazione n. 2026 del 30/11/2023, consultabile all'indirizzo web <https://www.aulss8.veneto.it/amm-trasparente/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/>.

La mancata osservanza dei Codici di comportamento di cui al presente articolo comporta la risoluzione del Contratto, ex art. 1456 c.c..

#### **Art. 15 Comunicazione tentativi di estorsione**

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla Committente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

#### **Art. 16 Trattamento dei dati**

Il Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda ULSS n. 8 "Berica", Viale Rodolfi, 37 -36100 Vicenza, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Simionato, tel 0444 753465, Fax: 0444 753326, PEC: protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it, e-mail: direzione.generale@aulss8.veneto.it.

Il Responsabile della protezione dei dati è la società LTA S.r.l, con sede legale in Via Della Concordia n. 10-00193 Roma, e-mail di contatto: rpd@aulss8.veneto.it.

L'Appaltatore dichiara di avere preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 29 del Capitolo d'Oneri e presta il proprio consenso al trattamento.

#### **Art. 17 Responsabile esterno del trattamento dei dati**

Con separato accordo la Committente nomina l'Appaltatore Responsabile esterno del trattamento dei dati.

#### **Art. 18 Direttore dell'esecuzione del Contratto**

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è il Dott. Stefano Trupiani, Dirigente medico presso l'UOC Radiologia Vicenza, tel.: 0444 75-3954, Email: stefano.trupiani@aulss8.veneto.it.

#### **Art. 19 Spese contrattuali, imposte e tasse**

Il presente Contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ex art. 5 D.P.R. n. 131 del 1986.

Tutte le spese inerenti alla eventuale registrazione del Contratto, oltre a tasse o imposte che dovessero anche in avvenire colpire il Contratto, sono a carico dell'Appaltatore.

#### **Art. 20 Foro competente**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

In ogni caso, nelle more del pronunciamento dell'Autorità Giudiziaria, l'Appaltatore non potrà sospendere o interrompere il servizio, pena l'escussione della cauzione definitiva e fatta salva la possibilità per la Committente di agire per il risarcimento del danno subito.

Allegato:

1) DUVRI

**Azienda ULSS n. 8 "Berica"**  
Il Direttore  
UOC Provveditorato, Economato e  
Gestione della Logistica  
**Dott. Sandro Possamai**

---

**CMP Global Medical Division**  
**Societa' cooperativa tra**  
**professionisti**  
Il Legale rappresentante  
**Dott. Cristian Manuel Perez**

---

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice civile, si approvano espressamente gli artt. 4, 9, 10, 11 a) e b), 12, 13, 14, 15, 16 e 20 del Contratto.

**CMP Global Medical Division**  
**Societa' cooperativa tra**  
**professionisti**  
Il Legale rappresentante  
**Dott. Cristian Manuel Perez**

---